



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 14155

Delibera n. 1772/2024

Il Consiglio nella seduta del 17.12.2024, composta come da verbale in pari data;

sentito il Relatore Consigliere C.M. FERRI;

**richiamata** la delibera consiliare n. 1518 del 22/10/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 28/10/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. **1 Giudice Tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA,**

**rilevato** che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
RIZZIERI ALESSANDRO	GT	CGT II GRADO EMILIA ROMAGNA	1067	GT

**vista** la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:  
A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;  
**considerato** che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**considerato** che le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia Tributaria di applicazione, purché provenienti da altre Regioni, nel caso in cui i posti messi ad interpellato non risultassero coperti è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

**considerato** che, essendo il numero dei partecipanti ammessi è **inferiore o pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, viene applicato il seguente candidato dott. **RIZZIERI Alessandro**;

**visto** l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

**viste** le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

### DELIBERA

**l'applicazione**, in via non esclusiva con le funzioni di Giudice presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA** del dott. **RIZZIERI Alessandro**, Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, **a decorrere dal 07/01/2025** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, **o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpellato.**

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

**LA PRESIDENTE**  
**Firmatario1**